



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL
CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Agli Uffici territoriali dell'ICQRF
LORO SEDI

e p.c. ai Direttori degli Uffici PREF I e II
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore
SEDE

alla Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
SEDE

al Gabinetto del Ministro
Ufficio legislativo
SEDE

agli Organi di controllo
LORO SEDI

alle Organizzazioni di categoria
LORO SEDI

al SIN
SEDE

Oggetto: Articolo 60 della legge 238/2016. Registro delle sostanze zuccherine.

Pervengono a questo ICQRF richieste di chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 238/2016 a seguito delle modificazioni apportate dall'articolo 3, comma 1 *quater* del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12¹.

In particolare, le richieste di chiarimento riguardano le figure professionali e le attività da queste svolte che ancora risultano soggette all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Al riguardo, tenuto conto delle disposizioni di semplificazione volute dal legislatore di neo-introduzione e sopra richiamate, si fa presente quanto segue.

- L'obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine permane per i produttori e gli importatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione.

¹ Articolo 60 della legge n. 238/2016 *"I produttori e gli importatori diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero confezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.

- Per “importatore” deve intendersi il soggetto giuridico o la persona fisica che introduce sul territorio nazionale le sostanze zuccherine precitate, originarie/provenienti da Paesi Terzi e che non siano state già immesse in libera pratica in altro Stato membro dell’Unione europea da parte di altro operatore economico.
- Sono tenuti all’obbligo del registro anche gli operatori che importano le sostanze zuccherine di cui trattasi per utilizzarle nel proprio stabilimento per la produzione di altri prodotti alimentari.
- Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli importatori che commercializzano (acquistano/vendono/movimentano) esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.
- Per “produttore” deve intendersi il soggetto giuridico o la persona fisica che ottiene nel proprio stabilimento almeno una delle quattro tipologie di sostanze zuccherine, anche in soluzione, indicate nell’art. 60 della legge:
 - ☞ saccarosio, escluso lo zucchero a velo,
 - ☞ glucosio,
 - ☞ miscele di glucosio e fruttosio,
 - ☞ zuccheri estratti dall’uva (diversi dal mosto concentrato rettificato).

L’ottenimento delle suddette tipologie di sostanze zuccherine può consistere nel processo di estrazione delle medesime sostanze dalle diverse materie prime, di raffinazione dello zucchero grezzo, di idrolisi dell’amido contenuto in matrici di diversa natura e di altre sostanze zuccherine, di isomerizzazione delle molecole zuccherine, di miscelazione e/o di diluizione. Per quanto riguarda gli zuccheri estratti dall’uva si ricorda che, ai sensi del decreto 945 del 6 settembre 2017, gli stessi devono essere annotati nel registro dei prodotti vitivinicoli in quanto ottenuti dalla trasformazione di tali prodotti.

Non sono considerati “produttori” gli operatori che effettuano esclusivamente il confezionamento delle sostanze zuccherine e le attività ad esso strettamente connesse.

- I soggetti tenuti all’obbligo del registro di carico e scarico devono registrare tutte le introduzioni/uscite/utilizzazioni di tali sostanze zuccherine nel loro stabilimento/deposito e non solo quelle oggetto di importazione o di produzione.
- In ossequio al principio generale della gerarchia delle fonti, tenuto conto delle modifiche introdotte nella norma di rango primario, non sono più applicabili le disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine contenute nel decreto ministeriale prot. 945 del 6 settembre 2017 in contrasto con la norma di rango primario, così come modificata.
- Gli operatori non più obbligati alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine possono procedere alla chiusura del registro telematico secondo le indicazioni riportate al paragrafo 8.10 delle guida pubblicata sul portale mipaaf-sian².

² https://www.sian.it/public/registriCaricoScaricoMipaaf/Guida_rapida_registro_zucchero_v5%20%28S-MIP-MRGC-K3-15001%29.pdf?op=14&referer=https%3A%2F%2Fmipaaf.sian.it%2Fportale-mipaaf%2Fscarico.jsp%3Fop%3D14%26referer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sian.it%252Fportale-mipaaf%252Fagricoltura.jsp

La presente nota sarà pubblicata sul sito del Mipaaf e nel portale mipaaf-sian per darne ampia diffusione e contestualmente si invitano codeste Organizzazioni di categoria ad informare i propri associati del contenuto della presente.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)